

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO CINQUE PUNTI RISTORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”.

| Lotto | Oggetto del lotto | CIG |
|--------------|---|------------|
| 1 | <i>Servizio bar e piccola ristorazione presso la Facoltà di Economia Edificio A piano -1</i> | 75595512D5 |
| 2 | <i>Servizio bar e piccola ristorazione presso la Facoltà di Economia Edificio B piano terra</i> | 755955996D |
| 3 | <i>Servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Scienze MFN (Bar giallo)</i> | 7559563CB9 |
| 4 | <i>Servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Scienze MFN (Bar rosso)</i> | 755956700A |
| 5 | <i>Servizio bar e piccola ristorazione presso la Macroarea di Ingegneria</i> | 7559570283 |

CHIARIMENTO N. 8

In relazione all'appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:

Quesito n. 1): Con riferimento all'art. 3 ultimo paragrafo dello schema di contratto ed all'art. 4 ultimo paragrafo del Capitolato Speciale si richiede di confermare l'applicazione dell'art. 176 comma 4 del d.lgs 50/2016, in materia di rimborsi/indennizzi spettanti al concessionario in caso di annullamento/cessazione della concessione per vizio non imputabile al concessionario;

Risposta n. 1) In risposta alla richiesta formulata, si sottolinea l'applicazione dell'art. 176 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016, qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse.

Quesito n. 2) Con riferimento all'art. 14 ultimi due paragrafi dello schema di contratto ed all'art. 18 ultimi due paragrafi del Capitolato Speciale si richiede di specificare che il Concessionario si assuma, in ogni caso, solo ed esclusivamente la responsabilità per i danni da esso causati a cose o persone e non per danni derivanti da eventi di forza maggiore ovvero ad esso non addebitabili;

- Risposta n. 2) Relativamente al quesito posto, si sottolinea che il Concessionario non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore il Concessionario ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
- Quesito n. 3) Con riferimento all'art. 15 ultimo paragrafo dello schema di contratto, analogamente all'art. 9 del Capitolato Speciale, si richiede di confermare l'applicazione dell'art. 176 comma 4 del d.lgs 50/2016, in materia di rimborsi/indennizzi spettanti al concessionario in caso di annullamento/cessazione della concessione per vizio non imputabile al concessionario;
- Risposta n. 3) Analogamente a quanto affermato nella risposta del quesito n. 1), l'art. 176, comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016, trova applicazione per i casi strettamente disciplinati dal codice.
- Quesito n. 4) Con riferimento all'art. 8 punto 3 del Capitolato Speciale terzultimo paragrafo, si richiede di specificare che in tale ipotesi il pagamento del canone di concessione si intende sospeso e che, nel caso in cui la durata dei lavori comporti maggiori oneri a carico del concessionario a fronte di minori ricavi, quest'ultimo avrà titolo per richiedere un congruo indennizzo;
- Risposta n. 4) In risposta al quesito formulato, si conferma quanto stabilito all'art. 8 del Capitolato e con riferimento al pagamento del canone, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 10) del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazione.
- Quesito n. 5) Con riferimento all'art. 6 dello schema di contratto, analogamente all'art. 10 penultimo paragrafo del Capitolato Speciale, nella parte che prevede l'obbligo per il concessionario di pagare per intero il canone senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta, si richiede di specificare l'applicabilità delle disposizioni codicistiche in materia di eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) ed eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.);
- Risposta n. 5) Relativamente alla "eccessiva onerosità sopravvenuta", si sottolinea che l'art. 3 D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 (lett. vv), precisa, che vi è assunzione in capo al concessionario, del rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi, intendendosi per **"rischio operativo"** (ai sensi della successiva lettera zz) dell'art. 3), quello "legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi".
La disposizione precisa ancora che:
"Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”.

Per quanto concerne l’eccezione di inadempimento, si rinvia all’art. 4) del Disciplinare di gara.

- Quesito n. 6) Con riferimento alla facoltà di recesso del Vs. Ente si richiede di confermare che, in caso di esercizio da parte del Vs. Ente, spetti al concessionario, oltre a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., il rimborso del valore residuo non ammortizzato dell’investimento sostenuto per il periodo di validità della concessione;
- Risposta n. 6) Relativamente al quesito posto, si rinvia a quanto disciplinato nell’art. 21) dello schema di contratto allegato agli atti di gara.
- Quesito n. 7) Si richiedono le planimetrie dei locali in formato dwg;
- Risposta n. 7) Si rinvia al Chiarimento n. 7)
- Quesito n. 8) In considerazione del breve lasso di tempo intercorrente tra i sopralluoghi e il termine per la presentazione delle offerte, si rende necessario richiedere una proroga del termine di scadenza della gara, al fine di predisporre un progetto tecnico competitivo.
- Risposta n. 8): In risposta alla richiesta formulata è confermata la scadenza del 20.9.2018 per il ricevimento delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00, così come evidenziato all’art. 15) del Disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Stornata)